

L.r. 59/95, ulteriori indicazioni sulla applicazione del D.Lgs 22/97 e successive modifiche e integrazioni

(B. U. n. 21 del 27 maggio 1998)

L'applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha fatto emergere numerosi problemi applicativi;

considerato inoltre che la mancanza di indirizzi ha comportato e comporta difformità di applicazione sul territorio nazionale che si ripercuotono anche nel sistema sanzionatorio;

per i motivi sopra esposti le regioni, dopo ampio ed approfondito confronto, hanno predisposto in sede tecnica di autocoordinamento un documento contenente criteri di indirizzo che tendono a garantire l'uniformità di azione amministrativa in materia di rifiuti;

visto che il suddetto documento "Indicazioni regionali sul D.Lgs. n. 22/1997 in materia di rifiuti" è stato discusso dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in data 23 aprile 1998 con raccomandazione a ciascuna Regione di conformarsi agli indirizzi condivisi al fine di garantire il più possibile l'uniformità di applicazione del D.Lgs. 22/1997;

ritenuto di condividere i contenuti del documento Indicazioni regionali sul D.Lgs. 22/1997 in materia di rifiuti" in quanto soddisfano l'obiettivo di chiarire le problematiche applicative poste dal decreto legislativo in questione e sono rispondenti ai combinati disposti dalla L.R. 59/1995 e del D.Lgs 22/1997;

visti gli articoli 5 comma 6, 14 comma 7, 15 comma 4, 16 comma 3, 24 comma 2 della legge regionale 59/1995 in base ai quali la Giunta regionale può adottare disposizioni e prescrizioni per la gestione del sistema integrato dei rifiuti;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di adottare il documento "Indicazioni regionali sul D. Lgs. 22/1997 in materia di rifiuti", allegato 1 e costituente parte integrante della presente deliberazione.

ALLEGATO 1

INDICAZIONI REGIONALI SUL D. LGS. 22/97

Art. 1
Raccolta

Nelle attività di raccolta dei rifiuti urbani sono comprese anche le operazioni concluse in un termine congruo all'intero ciclo di gestione, di trasbordo dei rifiuti da un mezzo ad un altro di maggiore capacità nonchè le operazioni di conferimento dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, di cernita e di eventuale raggruppamento degli stessi, a condizione che siano effettuate presso apposite stazioni di trasferimento e/o di conferimento. Se queste attività sono svolte dai Comuni in regime di economia non è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, mentre per i consorzi, le aziende speciali e le società di cui all'art. 22 L. 142/90 è richiesta la comunicazione ex art. 30 comma 10 D.Lgs. 22/97.

La conduzione delle stazioni e/o centri di trasferimento e stazioni di conferimento di rifiuti urbani è di competenza e di privativa pubblica e rientra nelle operazioni di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, punto e), del D.Lgs. n. 22/1997; infatti in tali strutture vengono rispettivamente effettuate operazioni di trasbordo da mezzi più piccoli a mezzi più grandi ed il conferimento dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il loro trasporto. Pertanto se tali attività sono svolte dai Comuni e Comunità Montane ai sensi dell'art. 29 comma 2, L. 142/90 in regime di economia non necessitano di alcuna iscrizione, mentre se sono svolte nelle altre forme previste dalla legge n. 142/1990 è necessaria l'iscrizione all'Albo Gestori.

Art. 2 Trattamento RSU

La frazione organica stabilizzata proveniente da preselezione meccanica di rifiuti solidi urbani ai fini dello smaltimento si configura come un rifiuto urbano

Il CDR (combustibile da rifiuti) codice CER 19 05 01 ottenuto dal trattamento del rifiuto urbano che riduce la presenza di materiali inerti e materiali putrescibili tramite separazione, triturazione, essiccamento ecc. ai fini del recupero si configura come rifiuto speciale. Tale rifiuto se individuato potrà essere recuperato ai fini energetici con procedura semplificata ex articolo 33 D.Lgs. 22/97.

Art. 3 Cernita Rifiuti Prodotti da Terzi

Poiche' l'operazione di cernita non compare ne nelle operazioni di smaltimento di cui all'All. B), ne nelle operazioni di recupero di cui all'All. C), ma è prevista all'art. 6 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 22/1997 riferita alle operazioni di raccolta effettuate nel luogo di produzione del rifiuto, si precisa che negli impianti di stoccaggio finalizzati allo smaltimento (D15 - deposito preliminare) e negli impianti di stoccaggio destinati al recupero (R13 - messa in riserva) può essere ricompresa anche un'attività di cernita.

Art. 4 Dep. temporaneo che non rispetta art. 6 C. 1 Lett. M. D. Lgs. 2 2/97 e messa in riserva

Il deposito temporaneo di rifiuti che non rispetta le condizioni di cui all'art. 6 comma 1 lett. m) è assoggettato unicamente all'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 28, ove non sia necessaria la realizzazione di opere aggiuntive rispetto a quelle già esistenti, se trattasi di rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero di rifiuti non individuati.

Il deposito temporaneo di rifiuti individuati ai sensi degli artt. 31 e 33 D.Lgs. 22/97 non pericolosi destinati al recupero che non rispetta le condizioni dell'art. 6 comma 1 lettera m) si configura come messa in riserva e quindi è soggetto alle procedure semplificate di cui all'art. 33 D.Lgs. 22/97.

Il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi individuati ai sensi degli artt. 31 e 33 destinati al recupero che non rispetta le condizioni di cui all'art. 6 comma 1 lett. m) si configura come messa in riserva ed è soggetta alle procedure autorizzative di cui all'art. 28 qualora non sia necessaria la realizzazione di opere aggiuntive rispetto a quelle esistenti, altrimenti sarà necessaria anche l'approvazione di progetto ai sensi dell'art. 27.

Resta inteso che qualora le operazioni di recupero di rifiuti pericolosi individuati siano effettuate nello stesso luogo di produzione le operazioni di messa in riserva sono sottoposte alle procedure semplificate ex art. 33.

Art. 5 Rifiuti pericolosi

Sono pericolosi i rifiuti riportati nell'Allegato "D" che costituisce un elenco tassativo suscettibile di modificazioni integrative o soppressive in conformità alle decisioni della Commissione Europea con la procedura di cui all'art. 18 della Direttiva 75/442/CEE.

Ulteriori rifiuti non ricompresi nell'allegato "D" possono essere definiti pericolosi esclusivamente con apposito provvedimento adottato dal Governo se presentano le caratteristiche di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22: questi rifiuti devono essere comunicati alla Commissione ai fini dell'integrazione del predetto allegato "D".

Art. 6 Materiali di Scavo

L'art. 7 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, qualifica rifiuti speciali i materiali pericolosi che derivano da attività di scavo. Sono pertanto esclusi dal regime dei rifiuti i materiali di scavo non pericolosi.

Art. 7 Recupero degli Scarti

Considerato che il D.Lgs. n. 389 dell'8/11/97 ha abrogato il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. 22/97 si precisa che l'attività di recupero di scarti nello stesso luogo di produzione, fatta eccezione per il recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, non è soggetta ad alcuna comunicazione o autorizzazione relativa ai rifiuti in quanto non ricorre la condizione che il produttore se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e quindi non si rientra nella definizione di rifiuto di cui all'art. 6, D.Lgs. 22/97.

Alla luce del principio esposto al punto precedente non soddisfano la definizione di rifiuto i sottoprodotti di lavorazione utilizzati all'interno dello stesso settore produttivo (così come individuato dal codice ISTAT).

Sono sottoposte alla disciplina generale sul recupero dei rifiuti le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, tali attività potranno essere effettuate seguendo le procedure semplificate di cui all'art. 33 per quei rifiuti che saranno inseriti nel decreto ministeriale sul recupero.

Tuttavia, in conformità al principio di cui all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997, i materiali che fossero chiaramente indicati nella legge 19 ottobre 1984 n. 748 così come modificata dal decreto legislativo 161/93 (G.U. n. 122 del 27/5/93) in attuazione delle direttive 89/284/CEE e 89/530/CEE sono esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.

Resta inteso che non sono soggetti al campo di applicazione della normativa sui rifiuti la produzione e la gestione degli scarti di origine animale già regolamentati dal D.Lgs. 508/92, compreso l'incenerimento presso appositi impianti all'uopo realizzati o il loro sotterramento.

Qualora disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria, non sono da considerare rifiuti gli scarti alimentari destinati ad essere utilizzati come alimentazione per gli animali, provenienti dall'industria agro-alimentare o da mense ristoranti ecc., nonchè i prodotti anche scaduti purchè non abbiano subito alterazioni con il tempo.

Art. 8 Catasto Rifiuti

Per imprese di cui all'art. 11 comma 3 si intendono esclusivamente quelle soggette all'obbligo di iscrizione all'apposito registro tenuto presso le Camere di Commercio di cui all'art. 2188 Cod. Civ., quelle di cui all'art. 2135 Cod. Civ., nonchè quelle condotte dai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 Cod. Civ., fatti salvi gli esoneri previsti dal medesimo comma 3 dell'art. 11 D.Lgs. 22/97.

Sono tenuti a comunicare annualmente entro il 30/04 presso le Camere di Commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti i seguenti soggetti:

- enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi ad eccezione degli imprenditori agricoli con volume d'affari (volume raggiunto in sede di dichiarazione IVA) annuo non superiore a 15 milioni;
- enti o imprese produttori di rifiuti non pericolosi provenienti da lavorazioni industriali e da attività artigianali in imprese con più di tre dipendenti (intesi come soggetti iscritti al libro paga) e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di produzione di fanghi provenienti da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- trasportatori a titolo professionale;
- intermediari e commercianti di rifiuti;
- smaltitori e recuperatori di rifiuti;
- produttori di rifiuti urbani e assimilati;
- gestori del servizio pubblico sui rifiuti.

Sono da intendersi produttori di rifiuti urbani i Comuni, i loro Consorzi, le comunità montane e le aziende speciali aventi per finalità la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Per gli intermediari ed i commercianti di rifiuti l'obbligo della comunicazione si applica successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'art. 30 comma 8, D. Lgs. 22/97.

Art. 9 Registri Carico e Scarico e Formulari

I registri di cui all'art. 12, D. Lgs. 22/97 devono essere tenuti da:

- A - enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi ad eccezione degli imprenditori agricoli con volume d'affari (volume raggiunto in sede di dichiarazione IVA) annuo non superiore a 15 milioni;
- enti o imprese produttori di rifiuti non pericolosi provenienti da lavorazioni industriali e da attività artigianali in imprese con più di tre dipendenti (intesi come soggetti iscritti al libro paga) e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di produzione di fanghi provenienti da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;

- trasportatori a titolo professionale;
- intermediari e commercianti di rifiuti.

Tali soggetti devono registrare, entro 1 settimana dal compimento dell'attività di gestione del rifiuto, le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

B - Smaltitori e recuperatori di rifiuti.

Tali soggetti devono registrare, entro 24 ore dalla presa in carico dei rifiuti, l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione dei rifiuti, la data di carico e il mezzo di trasporto ed il metodo di trattamento impiegato. Lo scarico deve avvenire entro 24 ore dalla consegna al soggetto terzo.

Per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte da soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali e registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento operativo nell'ambito della Provincia dove l'attività è svolta (es. Enel, Telecom, Ferrovie ...).

Per i soggetti con produzioni annue ridotte (5 tonnellate di rifiuti non pericolosi, 1 tonnellata di rifiuti pericolosi) la tenuta del registro può essere effettuata tramite le associazioni di categoria che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede copia dei dati trasmessi.

Per organizzazioni di categoria si intendono le organizzazioni di categoria provinciali o regionali aderenti a categorie firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro ufficialmente riconosciute.

Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, l'aggettivo "loro" si intende riferito alle società di servizi partecipate delle organizzazioni di categoria.

Sono da considerarsi imprese esclusivamente quelle soggette all'obbligo di iscrizione all'apposito registro tenuto presso le Camere di Commercio di cui all'art. 2188 Cod. Civ., quelle di cui all'art. 2135 Cod. Civ., nonché quelle condotte dai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 Cod. Civ., fatti salvi gli esoneri previsti dal medesimo comma 3 dell'art. 11 D. Lgs. 22/97.

Il richiamo all'articolo 2083 del Codice Civile (di cui all'art. 12 del D.Lgs. 22/97) per la definizione dei piccoli imprenditori artigiani è da intendersi collegato alla legge quadro sull'artigianato n. 443/82.

I formulari che devono accompagnare ogni carico di rifiuti trasportato da enti ed imprese devono contenere le seguenti informazioni:

- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione;
- data e percorso di istradamento; nome e indirizzo del destinatario.

Tale formulario deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore e deve essere numerato e vidimato dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio e essere annotato sul registro IVA-acquisti.

L'articolo 15 comma 5 bis relativo alla numerazione, alla vidimazione e alla registrazione sul libro IVA - acquisti del formulario di identificazione entrerà nella piena vigenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'art. 18 comma 2 lettera e).

L'esonero dall'obbligo di tenuta del formulario previsto dal comma 4 dell'articolo 15 deve intendersi riferito anche ai rifiuti assimilati agli urbani gestiti dal servizio pubblico e alle frazioni di rifiuto urbano raccolte in via differenziata.

I produttori di rifiuti urbani ed assimilati che conferiscono i medesimi al servizio pubblico, considerato che non sono obbligati a fare comunicazione catastale ai sensi dell'art. 11 comma 3, si ritiene non siano obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico.

Art. 10

Ordinanze Contingibili ed Urgenti

Il potere di ordinanza disciplinato dall'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 riproduce i contenuti normativi essenziali dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre

1982, n. 915, tenendo, peraltro, conto delle competenze che in materia ambientale la legge 8 giugno 1990, n. 142, attribuisce alle Regioni ed agli Enti locali e delle altre disposizioni che regolano l'esercizio di poteri contingibili ed urgenti in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché dell'esigenza di disciplinare le procedure ed i tempi per superare le emergenze che abbiano determinato il ricorso a forme di gestione dei rifiuti in deroga alle disposizioni vigenti. Il potere di ordinanza riconosciuto alle Province deve essere esercitato in conformità alle leggi regionali (qualora esistenti) attuative della predetta legge 8 giugno 1990, n. 142.

Lo specifico potere di ordinanza che l'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attribuisce al Presidente della Giunta regionale, al Presidente della Provincia ed al Sindaco nel caso in cui si verificano

situazioni di eccezionale ed urgente necessità e non si possa altrimenti provvedere, pertanto, non modifica né tantomeno incide l'esistente riparto delle attribuzioni in materia di tutela dell'ambiente e sanitaria. Si tratta, infatti, di un potere esercitabile solo "nell'ambito delle rispettive competenze", e cioè nei limiti in cui l'ordinamento riconosca ai predetti organi una competenza specifica sulla materia oggetto dell'intervento in via d'urgenza.

Sotto altro profilo l'articolo 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, non pregiudica la disciplina e l'esercizio di analoghi poteri di necessità e di urgenza che le ingenti disposizioni in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza attribuiscono agli organi di cui al comma 2 e ad altre autorità amministrative.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, l'intervento del Ministro dell'Ambiente è eventuale e circoscritto ai casi in cui, a seguito dell'adozione di un'ordinanza di necessità e di urgenza, il Presidente della Giunta regionale non promuova le iniziative necessarie per superare l'emergenza ovvero, indipendentemente da una situazione di inerzia da parte del Presidente della Giunta regionale, ed anzi in presenza dell'assunzione di tutte le iniziative necessarie, si renda necessario reiterare le ordinanze di necessità per più di due volte.

Il Presidente della Provincia ed il Sindaco dovranno comunicare tempestivamente le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 13, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al Presidente della Giunta regionale al fine di consentire al medesimo di avviare, nei tempi e modi previsti, tutte le iniziative e gli interventi di cui al comma 2 del predetto articolo 13.

Art. 11 Bonifiche

In attesa della determinazione dei limiti di accettabilità della contaminazione dei siti, delle procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni, nonché dei criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale e la redazione dei progetti di bonifica continuano ad applicarsi i limiti, le procedure ed i criteri fissati con provvedimento regionale qualora adottati.

Gli interventi compresi nel progetto di bonifica, effettuati nell'ambito dell'area in cui si effettua la bonifica stessa così come delimitata nel progetto, senza apporto di rifiuti esterni all'area di cui trattasi, non sono soggetti alla procedura di V.I.A..

Nel progetto di bonifica deve, comunque, essere valutata la compatibilità ambientale connessa agli interventi di cui trattasi. Gli interventi compresi nel progetto di bonifica effettuati però all'esterno dell'area in cui si effettua la bonifica stessa sono soggetti alle procedure di cui alla normativa sui rifiuti.

Art. 12 Procedure di Approvazione e Autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio di attività di recupero o di smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può essere rilasciata sia contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto ai sensi dell'art. 27 comma 9 del medesimo decreto, sia con un procedimento autonomo successivo all'autorizzazione ex articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o all'approvazione ex art. 3 bis legge 441/87. È richiesta una nuova approvazione ed autorizzazione ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nei seguenti casi:

- a) quando l'esercizio della nuova attività di recupero o di smaltimento richiede la realizzazione di varianti sostanziali che comportano modifiche a seguito delle quali l'impianto stesso non è più conforme all'autorizzazione rilasciata ai sensi del predetto articolo 27 (art. 27 comma 8);
- b) qualora sia richiesta una autorizzazione ad effettuare operazioni di recupero di rifiuti non individuati in impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 31 comma 6 primo periodo, nel caso in cui siano necessarie varianti sostanziali agli impianti in esercizio.

Per gli impianti autorizzati a svolgere attività non rientranti nell'ambito della gestione dei rifiuti nei quali si prevede di svolgere anche operazioni di smaltimento o di recupero di rifiuti non individuati si applicano solo le procedure ex art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 nel caso in cui non siano necessarie varianti sostanziali degli impianti in esercizio.

Quanto sopra si applica anche alle attività sperimentali.

Art. 13 Conferenze Espletate ai sensi dell'art. 3 bis L. 441/87

Le norme che regolano il procedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, di cui all'art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono applicabili ai procedimenti non ancora definiti ma limitatamente alle fasi del procedimento amministrativo che non si sono ancora concluse.

Art. 14 Impianti di Ricerca e di Sperimentazione

Non rientrano nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 22/1997 le prove di laboratorio e prototipali all'interno del laboratorio che vengono condotte in maniera esclusiva, per periodi ben definiti e limitati, al fine di mettere a punto tecniche di smaltimento e/o recupero di rifiuti e che non comportino attività finalizzate allo svolgimento dei servizi di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.

Art. 15 Autosmaltimento

L'articolo 32 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, disciplina le condizioni alle quali anche le attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi possono essere effettuate sulla base di una comunicazione di inizio attività. L'operatività di questa procedura semplificata è però rinviata all'adozione di specifiche norme tecniche che devono garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e controlli efficaci, e devono fissare le prescrizioni che l'attività di smaltimento deve rispettare, con particolare riferimento alle emissioni, alle condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti, ed alle caratteristiche degli impianti stessi.

Art. 16 Recupero rifiuti individuati

Successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 22/1997 le nuove attività di recupero di rifiuti pericolosi il cui svolgimento è sottoposto alle procedure semplificate ai sensi dei DD.MM. 5.9.1994 e 16.1.1995, possono essere intraprese:

- a) ove non sia necessario un apposito impianto di recupero;
- b) quando per lo svolgimento dell'attività è necessario un impianto e la costruzione di quest'ultimo è stata ultimata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 22/97.

In attesa delle nuove norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi da adottare ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, possono comunque continuare ad essere avviate con comunicazione di inizio attività le operazioni, anche effettuate con mezzi meccanici, di selezione, cernita, smontaggio, adeguamento volumetrico dei rifiuti individuati nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'Ambiente 5 settembre 1994, pubblicato sul supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 1994, n. 212.

I 90 giorni di cui al comma 1 è da intendersi

come periodo massimo per il completamento dell'istruttoria delle comunicazioni e la conseguente successiva iscrizione nel registro di cui al successivo comma 3.

L'art. 33 comma 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, stabilisce che la procedura semplificata per l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti individuati sostituisce l'autorizzazione di cui all'art. 15 lettera a) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

La richiesta di integrazioni effettuata dalla Provincia al soggetto proponente in merito alle comunicazioni pervenute ai sensi dell'articolo 33 D. Lgs. 22/97 sospende la decorrenza del termine di 90 giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese che effettuano il recupero. Affinché sia possibile ottenere tale sospensione risulta necessaria l'assunzione di una deliberazione provinciale avente carattere generale al riguardo.

Art. 17 Riciclaggio Imballaggi

Per rifiuto di imballaggio si intende ogni imballaggio o materiale di imballaggio che rientra nelle categorie dell'Allegato A e di cui il detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, esclusi i residui della produzione che seguono la disciplina generale del D. Lgs. 22/97 se non vengono recuperati nello stesso luogo di produzione stessa. L'imballaggio riutilizzato diventa rifiuto da imballaggio quando

cessa di essere reimpiegato per un uso identico a quello per il quale era stato concepito (ad es. per quello di contenitore).

Il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 35, comma 1, lettera i), è ricompreso nell'ambito del recupero di cui alla successiva lettera l) (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti da imballaggio).

L'obbligatorietà del ritiro degli imballaggi da parte degli utilizzatori previsto all'articolo 38 comma 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è applicabile dalla data di operatività dei consorzi dei singoli materiali di imballaggio.

Art. 18 Rifiuti Sanitari

L'autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 non è prevista per l'attività di sterilizzazione effettuata all'interno della struttura sanitaria sui rifiuti prodotti dalla stessa.

In attesa dell'adozione di normativa specifica sono considerate produttrici di rifiuti sanitari strutture quali le aziende ospedaliere e aziende sanitarie locali, le case di cura private, i laboratori di analisi cliniche, gli ambulatori nei quali si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, le residenze assistenziali o le case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindrome correlate, gli studi medici odontoiatrici, gli studi veterinari, le farmacie che effettuano attività di autodiagnostica rapida, qualora possibile ai sensi del DPR 14/1/97.

Non si applicano le disposizioni relative ai rifiuti sanitari alle residenze assistenziali e alle residenze protette.

I rifiuti sanitari pericolosi sono i rifiuti in cui il rischio prevalente è quello infettivo.

I rifiuti speciali pericolosi sono i rifiuti in cui il rischio prevalente è quello chimico.

Il rispetto di quanto previsto dall'art. 45 comma 1 per il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi è riferito esclusivamente ai rifiuti sanitari a rischio infettivo.

I rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie si classificano in:

- | | |
|---|------------|
| 1. rifiuti assimilati agli urbani | Codici Cer |
| - rifiuti provenienti dalle cucine, dalle attività di ristorazione, da residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza non infettivi | 20.03.01 |
| - rifiuti provenienti dalla pulizia dei locali | 20.03.01 |
| - rifiuti prodotti al di fuori del circuito sanitario | 20.03.01 |
| - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio | 20.02.01 |
| - rifiuti cartacei, imballaggi in genere | 20.01.01 |
| - indumenti monouso non a rischio infettivo | 18.01.04 |
| - materiale metallico non ingombrante | 18.01.04 |
| - vetro per farmaci e soluzioni privo di deflussori e aghi non contaminati con farmaci chemioterapici citostatici | 18.01.04 |
| - gessi ortopedici | 18.01.04 |
| - materiale ingombrante | 18.01.04 |
| 2. rifiuti sanitari non pericolosi | Codici Cer |
| - oggetti da taglio (se non a rischio infettivo) | 18.01.01 |
| - parti anatomiche ed organi (se non a rischio infettivo) | 18.01.02 |
| - sacche per il plasma | 18.01.02 |
| - sostanze per la conservazione del sangue | 18.01.02 |
| - farmaci scaduti | 18.01.05 |
| 3. rifiuti sanitari pericolosi (rispetto dell'art. 45 D.Lgs. 22/97) | Codici Cer |

- campioni di sangue e loro contenitori 18.01.03
- rifiuti provenienti da medicazioni 18.01.03
- rifiuti di natura biologica e loro
contenitori 18.01.03
- rifiuti di attività diagnostica, terapeutica e
di ricerca) 18.01.03
- rifiuti provenienti da reparti che ospitano
pazienti infettivi 18.01.03
- vetro per farmaci e soluzioni contaminati
con farmaci chemioterapici citostatici 18.01.03
- rifiuti pericolosi provenienti da attività di
ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione
delle malattie negli animali, se a rischio in-
fettivo 18.02.02
- sostanze chimiche di scarto provenienti da
attività di ricerca, diagnosi, trattamento
e prevenzione delle malattie degli animali,
se a rischio infettivo 18.02.04

4. rifiuti speciali pericolosi (no rispetto Codici Cer
dell'art. 45)

- liquidi di sviluppo e fissaggio 09.01.04 - 09.01.05
rifiuti liquidi di laboratorio
presentanti caratteristiche di
pericolosità 07.01.03 - 07.01.04 -
07.05.03 - 07.05.04 -
07.07.03 - 07.07.04
- rifiuti pericolosi provenienti da
attività di ricerca, diagnosi,
trattamento e prevenzione delle
malattie negli animali, se a ri-
schio chimico 18.02.02
- sostanze chimiche di scarto pro-
venienti da attività di ricerca,
diagnosi, trattamento e preven-
zione delle malattie degli animali,
se a rischio chimico 18.02.04
- rifiuti contenenti mercurio 06.04.04

5. rifiuti speciali non pericolosi (A) Codici Cer

- reagenti inorganici diversi da quelli
di cui al cod. 06.04.05 16.03.01 - 16.05.02
- reagenti organici 16.03.02 - 16.05.03
- strumenti ed apparecchiature
obsolete 16.02.04 - 16.02.05
- bombole gas a pressione esaurite 16.05.01
- batterie (pile) ed accumulatori esausti
diversi da quelli di cui ai codici 16.06.01 - 16.06.02
16.06.03 - 16.06.04
16.06.05
- pellicole e lastre fotografiche 09.01.07
- apparecchiature fuori uso contenenti
amianto in fibre 16.02.04

(A) Elenco indicativo e non esaustivo.

Ai fini dello smaltimento restano in vigore le norme regolamentari e tecniche previste dal D.M. 25/5/89.

I rifiuti cartacei, i rifiuti vetrosi, i rifiuti di imballaggio, i contenitori in plastica che non presentano condizioni di pericolosità ed i materiali provenienti da attività di giardinaggio possono essere destinati al recupero con le stesse modalità previste per gli urbani.

I vetri destinati al recupero non devono essere contaminati da sostanze pericolose sia da un punto di vista chimico che biologico e non devono contenere quantità apprezzabili di farmaci, in particolare chemioterapici citostatici.

Le pellicole e le lastre fotografiche corrispondono al codice Cer 090107 e possono essere conferite ad impianti di recupero dell'argento.

Non sono considerati rifiuti sanitari quelli provenienti da attività di demolizione o costruzione denunciabili con il codice 170701 (rifiuti misti di costruzioni e demolizioni),

Art. 19 Rifiuti Cimiteriali

L'articolo 7 comma 2 lettera *f*) classifica come urbani i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli delle lettere *b*), *c*) ed *e*).

Per ciò che riguarda le modalità di smaltimento la carta, il cartone, la plastica i residui vegetali, i ceri, i lumini ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio devono essere smaltiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani.

Per i frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc., vista la particolarità dei rifiuti medesimi ed in attesa delle norme tecniche che lo Stato deve emanare, si ritiene opportuno che gli stessi debbano essere confezionati in idonei contenitori e smaltiti presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa o in discariche per rifiuti urbani.

Per le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo ecc. si, richiede la disinfezione nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità e poi invio al recupero mediante rottamazione.

I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell'ambito del cimitero sono da considerarsi rifiuti inerti di cui all'art. 7 comma 3 lett. *b*).